

## COMUNE DI SALMOUR

### Parere dell'organo di revisione sulla nota di aggiornamento al documento unico di programmazione semplificato 2023-2025

Verbale n. 25 del 7 dicembre 2022

Il sottoscritto Fabio Michelone, revisore dei conti del Comune di Salmour,

- \* Vista la “NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (D.U.P.S.) 2023-2025”, approvata con la delibera di Giunta Comunale n. 98 del 09/11/2022, per la sua successiva presentazione al Consiglio Comunale;
- \* Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 09/11/2022, relativa all'approvazione dello schema del bilancio di previsione per il Comune di Salmour per gli anni 2023-2025;
- \* Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29 luglio 2022, relativa all'approvazione dello Documento Unico di Programmazione Semplificato per il Comune di Salmour per gli anni 2023-2025 ed il verbale n. 20 del 4 luglio 2022 con il quale il Revisore unico ha espresso il previsto parere obbligatorio;

#### **Rilevato che:**

- \* il D. Lgs. 267/2000 all'art. 151, comma 1, recita testualmente: “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
- \* il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011) definisce il DUP come “lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative”;

#### **Tenuto conto che:**

a) l'art.170 del D. Lgs.267/2000, indica:

- \* al comma 5 “Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione”;

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che “Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”;

c) al punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D. Lgs. n. 118/2011, è indicato che il “il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”;

d) che il Decreto Ministeriale 29 agosto 2018 ha aggiornato il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 al punto 8.2 per consentire agli enti di inserire nel DUP tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione; il principio contabile aggiornato prevede che “tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni”;

e) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato aggiunto il punto 8.4.1) al principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 prevedendo una ulteriore semplificazione per i Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti che possono redigere un DUP in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti;

**Rilevato** che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 del 22 ottobre 2015 indica:

\* la nota di aggiornamento al DUP è eventuale in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

- non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;

\* lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto, è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011;

\* lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;

\* la nota di aggiornamento è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato;

\* che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale;

\* che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.

Considerato che il D.U.P. aggiornato, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

### **Verifiche e riscontri**

Esaminato il suddetto documento, con particolare riguardo alla normativa di base (cfr. artt. 151 e 170 del TUEL e Allegato 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011), l'Organo di revisione ha verificato:

a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1; e, che tutti i dati economici, finanziari e patrimoniali riportati nel documento sono stati aggiornati ai fini della loro coerenza con le previsioni di bilancio 2022-2024;

b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, e con gli "assi strategici" e le "missioni" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In dettaglio, l'organo di revisione ha appurato, che nel DUPS si delinea correttamente il quadro di riferimento entro cui deve svolgersi l'attività dell'Ente locale, in ordine all'applicazione del PNRR;

c) la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica con l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi partecipati;

d) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUPS e in particolare che:

1) Programma triennale lavori pubblici: non sono previsti lavori superiori a 100.000 euro e pertanto il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici non è stato adottato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 21 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

2) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari: il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 sarà oggetto di deliberazione del Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio;

3) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi: il programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione è allegato e parte integrante del Documento Unico di Programmazione (ha valore zero in quanto non sono previste forniture e servizi superiori a € 40.000,00);

4) Piano triennale dei fabbisogni di personale: il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 4 del D. Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D. Lgs. 75/2017, per il periodo 2023-2025, è stato oggetto di deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 09/11/2022. Il programma oltre ad essere parte integrante del DUP come previsto dal principio contabile allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2001, rappresenta una sezione del PIAO, sezione obbligatoria anche per gli enti

locali con dipendenti inferiori alle 50 unità. Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) è il documento unico di gestione delle risorse umane, organizzazione dei dipendenti nei vari uffici, formazione e modalità di prevenzione della corruzione. Considerato le tempistiche di adozione di tale atto, entro il 31 gennaio o in caso di differimento del termine 30 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio, il revisore non può che auspicare l'integrazione tra pianificazione economico-finanziaria e pianificazione integrata finalizzata all'orizzonte comune delle diverse prospettive programmatiche: il valore pubblico atteso dal territorio. Il piano dei fabbisogni, o meglio oggi l'apposita sezione del Piao, rientra tra i documenti che per legge devono essere approvati dopo il Dup, quindi in assenza del documento programmatico, in base al principio contabile, con riferimento al personale, si riporta la disponibilità e la gestione del personale, nonché la programmazione del relativo fabbisogno. In mancanza del documento programmatico propedeutico nel bilancio di previsione si riportano le risorse destinate al personale, quantificandole sulla base dell'ultimo documento programmatico approvato, che produce difficoltà quando bisogna reperire le risorse necessarie intervenendo su una manovra di bilancio definita per fronteggiare eventuali maggiori necessità sopraggiunte. Pertanto, al fine di ricostruire un corretto ciclo di programmazione, che vede nella sede naturale del Dup la definizione dei programmi tenuto conto delle risorse disponibili e dei numerosi limiti gravanti sulla spesa del personale, sarebbe opportuno ripensare la tempistica di approvazione dei vari documenti programmatici, riallineandola con quella del Dup. È necessario che la programmazione consenta di creare Valore Pubblico superando la logica del mero adempimento e realizzando le reingegnerizzazioni dei servizi orientate a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

6) Programma annuale degli incarichi: l'Ente non ha allegato al DUPS il programma annuale degli incarichi e delle collaborazioni a persone fisiche di cui all'art. 3, comma 55, della l. n. 244/2007, convertito con l. n. 133/2008 come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d. Legge n. 112/2008 ed all'art. 7 comma 6, D. Lgs. 165/2001. Si precisa che l'Ente nella delibera di approvazione del bilancio di previsione deve fissare l'importo massimo per gli incarichi di collaborazione;

e) fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, i documenti sopra elencati si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUPS, senza necessità di ulteriori deliberazioni e l'accertamento di cui all'articolo l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 si ritiene soddisfatto con il presente parere;

f) nel DUPS è stata data evidenza che il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione;

g) nella nota di aggiornamento al DUPS sono state recepite le integrazioni e le modifiche richieste dal Consiglio Comunale nel momento della presentazione del Documento Unico di Programmazione.

## **CONCLUSIONE**

Tenuto conto dello schema di bilancio di previsione 2023-2025, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 99 del 09/11/2022;

Ritenuto che il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023-2025 contiene nel suo complesso gli elementi richiesti dal principio contabile applicato n. 4/1 e le previsioni in esso contenute risultano attendibili e congrue con il Bilancio di Previsione 2023-2025 in corso di approvazione;

Visto che sono state seguite le indicazioni fornite dai principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) in ordine al Procedimento di approvazione del DUP e sul parere dell'organo di revisione. Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D. Lgs. n. 267/2000;

### **esprime parere favorevole**

\* sulla coerenza complessiva della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023-2025 con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse, nonché con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

\* sulla attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute.

Addì, 7 dicembre 2022

**Il Revisore dei Conti**

(Dott. Fabio Michelone)